

DELLE ROSE ASSOCIATI

Guido Pedrini
 Elisabetta Cavazza
 Andrea Canossi
 Enrico Bigi
 Mariaelena Fontanesi
 Ludovica Drei Donà

Franco Stupazzini
 Fabio Stupazzini
 Donatella Vitanza

STUDIO FRASNEDI

Enrico Frasnedi
 Flavia Frasnedi
 Violetta Frasnedi
 Claudia Bernardi

Bologna, 23 Gennaio 2017

Spettabili Signori Clienti
 Loro indirizzi

CIRCOLARE N. 2/2017

Oggetto: Contributi 2017 per gli iscritti alla gestione separata Inps

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE APPLICABILI PER IL 2017

Le aliquote contributive applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017 agli iscritti alla Gestione separata INPS risultano stabilite nelle misure riepilogate nella seguente tabella.

	ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE O PENSIONATI	NON ISCRITTI AD ALTRE GESTIONI PREVIDENZIALI OBBLIGATORIE NÉ PENSIONATI	
	Tutti gli iscritti della categoria	Titolari di partita IVA	Non titolari di partita IVA
Aliquote previdenziali	24%, fino al previsto massimale della base imponibile	25%, fino al previsto massimale della base imponibile	32%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contributo assistenziale	NO	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile	0,72%, fino al previsto massimale della base imponibile
Contribuzione totale	24% , fino al previsto massimale della base imponibile	25,72% , fino al previsto massimale della base imponibile	32,72% , fino al previsto massimale della base imponibile

COMPENSI CORRISPOSTI AI COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI

In virtù del c.d. principio di “cassa allargata”, la precedente aliquota contributiva del 31,72% rimane, tuttavia, applicabile ai compensi:

- riferiti a prestazioni effettuate entro il 31.12.2016;
- corrisposti:
 ai collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente;
 fino al 12.1.2017 compreso.

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI ALTRI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

Il principio di “cassa allargata” non vale, invece, per gli altri iscritti alla Gestione separata, percettori di redditi non assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Nei confronti di tali soggetti, pertanto, le nuove aliquote del 25,72%, per i professionisti “senza Cassa”, e del 32,72%, per i soggetti senza partita IVA, trovano, dunque, applicazione in relazione ai compensi corrisposti sin dall’1.1.2017:

- anche se relativi ad anni precedenti;
- ferma restando, per i lavoratori autonomi occasionali e i venditori a domicilio, la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione.

RIPARTIZIONE DELL’ONERE CONTRIBUTIVO

Anche le aliquote applicabili per il 2017 seguono le vigenti regole di ripartizione dell’onere contributivo, di seguito riepilogate.

COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI E FIGURE ASSIMILATE

Nei confronti dei collaboratori coordinati e continuativi e delle figure assimilate (lavoratori autonomi occasionali, venditori a domicilio, titolari di borse di studio o assegni di ricerca), i contributi dovuti sono ripartiti:

- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.

Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
Contribuzione totale	24%	32,72%
Quota a carico del lavoratore	8%	10,907%
Quota a carico del committente	16%	21,813%

ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE

Nel caso di contratti di associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro in atto al 25.06.2015 e ancora in essere, l'onere contributivo è ripartito:

- per il 45%, a carico dell'associato;
- per il restante 55%, a carico dell'associante.

Pertanto, per il 2017 la situazione diventa quella illustrata nella seguente tabella.

	Iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie o pensionati	Non iscritti ad altre Gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati
Contribuzione totale	24%	32,72%
Quota a carico dell'associato	10,8%	14,724%
Quota a carico dell'associante	13,2%	17,996%

PROFESSIONISTI “SENZA CASSA”

Per i liberi professionisti “senza Cassa” - sui quali l'onere contributivo grava per intero - è confermata la facoltà di rivalsa:

- nei confronti del committente;
- nella misura del 4% dei compensi lordi.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento dovesse necessitare porgiamo cordiali saluti.

STUDIO DR 48